



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

PROVINCIA DI SAVONA

ESTRATTO DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 04.04.2011

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). CONFERMA DELLA ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17.12.2010, è stato prorogato al 30 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 142-144, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

ATTESO che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

ATTESO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

ATTESO che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 51 del 29.03.2007 con il quale l'addizionale comunale IRPEF è stata istituita per l'anno 2007 nella misura dello 0,5%, confermata nella stessa misura per l'anno 2008 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2008, per l'anno 2009 con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 15.12.2008 e per l'anno 2010 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2010;

DATO ATTO della esigenza del Bilancio comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

ANALIZZATE le previsioni di spesa ed entrata del 2011, dalle quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,5%,

VISTO l'art. 77 bis comma 30 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 che testualmente recita: Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2011 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.12.1999 integrato con D.C.C. n. 30 del 19.12.2002 e con D.C.C. n. 10 del 30.03.2005;

VISTO il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale Irpef approvato con DCC n. 7 del 29.03.2007;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi dott. Riccardo BUSSO e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario dott. Antonio GIURATO – Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2011, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;
2. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
3. **DI STIMARE** in euro 138.300,00, salvo eventuali successivi aggiornamenti, il gettito complessivo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2011, derivante dall'aliquota come sopra determinata;
4. **DI DICHIARARE** con votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art. 134 comma IV DLgs 267/2000.